



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA 2019 PROT. N. 89108
DEL 20 NOVEMBRE 2019

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Alla **Coldiretti**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Alla **Confagricoltura**
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA
- Alla **CIA**
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Al **CAA degli Agricoltori**
00100 ROMA

Al **COPAGRI**
Via Nizza, 154
00198 ROMA

All' **ASSITOL**
Piazza di Campitelli, 3
00186 ROMA

Alla **FEDEROLIO**
Via delle Conce, 20
00154 ROMA

All' **UNAPOL**
Via San Damaso, 13
00165 Roma

All' **UNAPROL**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla **Lega Coop Agroalimentare**
Via g. Antonio Guattani, 9
00153 ROMA

Alla **Fedagri – Confcooperative**
Via Torino, 146
00184 ROMA

All' **AGCI AGRITAL**
Via Torino, 146
00184 ROMA

All' **AIFO - Associazione Italiana**
Frantoiani Oleari
Via XXIV Maggio , 44
00187 ROMA

All' **ASSOFRANTOI**
Corso Vittorio Emanuele II°, 101
00186 ROMA

All' **ITALIA OLIVICOLA**
Via Piave, 8
00187 ROMA

- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Dr. Julius Perathoner, 10
39100 BOLZANO

**OGGETTO:REG. (UE) N. 2019/1882 – PROCEDURA DI GARA PER L'AIUTO
ALL'AMMASSO PRIVATO DELL'OLIO DI OLIVA**

1. PREMESSA



Con Reg. (UE) n. 2019/1882, l'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva vergine, disciplinato dal Reg. (CE) n. 1308/2013 e dai Regg. U.E. nn. 2016/1238 e 2016/1240, che regolano le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

L'olio di oliva vergine ammissibile all'aiuto all'ammasso privato è quello indicato all'articolo 1, par 1. del Reg. UE 2019/1882, così come definito all'allegato VII, parte VIII, punto 1, del Reg. CE n.1308/2013, e l'importo dell'aiuto è stabilito mediante gara, a norma dell'art. 43 del Reg. UE 2016/1240.

Partecipano alla gara in questione, ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 1308/2013, gli operatori del settore dell'olio di oliva definiti all'art. 3 del Reg. (CE) n. 2153/2005 della Commissione e che soddisfano i requisiti indicati all'allegato VII del reg. UE n. 2016/1238, e riconosciuti ai sensi del DM 2 maggio 2006 e della circolare Agea prot. n ACIU.2009.899 del 9 giugno 2009.

Salvo quanto diversamente disposto dal Reg. (UE) n. 2019/1882, si applicano le norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato di cui al Reg. (CE) n. 1308/2013 e ai Regg. UE n. 2016/1238 e 2016/1240.

2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte sono presentate nei seguenti sotto-periodi, ciascuno dei quali scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles):

- a) il primo sotto-periodo ha inizio il 21 novembre 2019 e termina il 26 novembre 2019
- b) il secondo sotto-periodo ha inizio il 12 dicembre 2019 e termina il 17 dicembre 2019,
- c) il terzo sotto-periodo ha inizio il 22 gennaio 2020 e termina il 27 gennaio 2020,
- d) il quarto sotto-periodo ha inizio il 20 febbraio e termina il 25 febbraio 2020

Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 180 giorni e ciascuna di esse riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 tonnellate.

Per ogni sotto-periodo gli operatori riconosciuti presentano una sola offerta per ciascun dei tre prodotti elencati all'art. 1 del reg. UE 2019/1882.

L'offerente costituisce, inoltre, con le modalità indicate dall'Organismo Pagatore competente, una cauzione di 50 Euro per tonnellata di prodotto oggetto dell'offerta, ai sensi dell'art. 40, del Reg. UE n.2016/1240.

Gli organismi pagatori riconosciuti svolgono le attività succitate sulla base degli artt. 40 e 41 del Reg. U.E. 2016/1240.

3. COMUNICAZIONE DELLE OFFERTE ALLA COMMISSIONE

Ai fini della comunicazione dei dati delle offerte di cui articolo 42 del Reg. (UE) n. 2016/1240 secondo il termine previsto all'art. 3 del Reg. UE n. 2019/1882, gli Organismi pagatori comunicano, utilizzando lo schema allegato alla presente circolare, le offerte ricevute e ammissibili entro il termine



stabilito per ogni sotto-periodo, allo scrivente Organismo di Coordinamento, secondo il seguente calendario:

- a) per il primo sotto-periodo entro le ore 10 del 27 novembre 2019
- b) per il secondo sotto-periodo entro le ore 10 del 18 dicembre 2019,
- c) per il terzo sotto-periodo entro le ore 10 del 28 gennaio 2020,
- d) per il quarto sotto-periodo entro le ore 10 del 26 febbraio 2020

ai seguenti indirizzi:

- dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it
- m.cali@agea.gov.it
- m.terlizzi@agea.gov.it
- protocollo@pec.agea.gov.it

4. COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

L'Organismo di coordinamento AGEA comunicherà agli organismi pagatori la decisione della Commissione U.E. concernente l'importo massimo dell'aiuto ai sensi degli artt. 43 del Reg. (UE) n. 2016/1240. L'Organismo pagatore competente notifica agli offerenti l'esito della partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 42 e 44 del Reg. (UE) n. 2016/1240, **entro 3 giorni lavorativi** dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

5. CONTRATTI

I contratti sono stipulati tra l'Organismo Pagatore, competente al riconoscimento dell'operatore ammesso all'ammasso privato, e l'operatore la cui offerta è risultata ammissibile sulla base della decisione della Commissione UE.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente **paragrafo 4**, l'operatore trasmette all'Organismo pagatore competente le seguenti informazioni:

- il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso,
- il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti.

La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore **almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso**. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'art. 61, par. 1 del Reg. (UE) n. 2016/1240, semprechè abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto così come stabilito all'art. 52 par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 2016/1240, l'organismo pagatore comunica all'operatore aggiudicatario il contratto considerato concluso. La data di conclusione del contratto è quella in cui l'Organismo pagatore effettua detta notifica alla parte contraente.

I contratti sono conclusi alle condizioni previste all'art. 49 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

Gli elementi del contratto e le obbligazioni, che devono essere adempiute dal contraente, sono disciplinati agli artt. 51 e 52 del Reg. (UE) n. 2016/1240. Per quanto concerne le obbligazioni, di seguito, si specificano quelle interessanti gli operatori dell'ammasso privato dell'olio di oliva:

- conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238, **senza**:
 - i) sostituire i prodotti immagazzinati,
 - ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;
 - conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
 - trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2016/1240;
 - consentire all'Organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
 - fare in modo che il prodotto immagazzinato sia accessibile ed identificabile per ciascuna unità immagazzinata e deve essere riscontrabile su tale unità la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto ed il peso;
- tenere a disposizione, ai fini del controllo, tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

- (a) il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- (b) l'origine e la data di produzione;
- (c) la data di conferimento all'ammasso;
- (d) il peso
- (e) l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo;
- (f) l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- (a) l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- (c) il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

(d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2016/1240, e fintanto che non siano stati sigillati i contenitori dopo il prelievo di campioni di cui all'art. 56 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

Il periodo di ammasso contrattuale previsto all'art. 4 del Reg. (UE) n. 2019/1882 dura 180 giorni.

5. CONFERIMENTO DEL PRODOTTO ALL'AMMASSO E SVINCOLO

I prodotti sono conferiti nei 28 giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale accettazione dell'offerta del contratto, il quantitativo di prodotto contrattato deve essere conferito all'ammasso con le seguenti modalità:

- i prodotti sono conferiti all'ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/serbatoio, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso;
- le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è stato conferito all'ammasso l'ultimo singolo lotto/partita/contenitore/serbatoio del quantitativo oggetto dell'offerta.

Per tutti i lotti **conferiti all'ammasso**, l'organismo pagatore effettua i controlli, previsti all'art. 60, par.1 e 2., del Reg. (UE) n. 2016/1240, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale per verificare i quantitativi contrattuali di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 2016/1240.

Sono previsti durante il periodo di ammasso contrattuale controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 60, par. 3, del Reg. (UE) n. 2016/1240.

Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 60, par. 4, del Reg. (UE) n. 2016/1240.

La parte contraente può effettuare lo svincolo dell'ammasso secondo i termini e le modalità previste all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2016/1240 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 2019/1882, informandone l'Organismo pagatore secondo le disposizioni stabilite dallo stesso.

6. PAGAMENTI



I pagamenti dell'aiuto sono stabiliti all'art. 8 del Reg. (UE) n. 2016/1238 e agli artt. 54 e 55 del Reg. (UE) n. 2016/1240. L'operatore presenta la domanda di pagamento dell'aiuto **entro tre mesi** dalla fine del periodo dell'ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato **entro 120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'articolo 55 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

Per lo svincolo o l'incameramento delle cauzioni prestate, gli Organismi pagatori dovranno attenersi alle norme previste agli artt. 4 e 5 del Reg. (UE) n. 2016/1238.

7. CONTROLLI

I controlli sull'ammasso privato di olio di oliva sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 56, 60 e 61 del Reg. (UE) n. 2016/1240

In particolare, sono previsti:

- la verifica della pesatura dei prodotti consegnati per l'aiuto all'ammasso privato dei quantitativi contrattuali in presenza dei funzionari dell'Organismo pagatore;
- un controllo documentale in loco, una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato e un controllo fisico conformemente all'art. 60, par. 1 e 2, del Reg. (UE) n. 2016/1240, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale, per tutti i lotti conferiti all'ammasso;
- almeno un controllo intermedio, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo del quantitativo contrattuale conformemente all'art. 60, par. 3, del Reg. (UE) n. 2016/1240;
- un controllo obbligatorio alla fine del periodo di ammasso conformemente all'art. 60, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 2016/1240.

Delle operazioni di controllo effettuate deve essere redatta specifica relazione conformemente all'art. 56, par. 4 e all'art. 61, del Reg. (UE) n. 2016/1240.

8. COMUNICAZIONI

Con separata circolare l'Organismo di coordinamento, nel caso della presentazione di offerte ammissibili, risultate aggiudicate, comunicherà agli Organismi pagatori i termini entro i quali andranno inviate le informazioni richieste dalla Commissione ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini